

## Commentatori

Prof. Christoph Althammer  
Professore presso l'Università  
Passau (DE)

Dr. Maria Álvarez Torné  
Universidad de Barcelona (ES)

Prof. Pierre Berlioz  
Professore presso l'Université de  
Reims Champagne-Ardenne (FR)

Prof. Alegría Borrás  
Professore presso l'Universidad de  
Barcelona (ES)

Prof. Olivera Boskovic  
Professore presso l'Université Paris  
Descartes, Paris 5 (FR)

Dr. Carine Brière  
Maître de conférences presso  
l'Université de Rouen (FR)

Dr. Jan Brodec  
Univerzita Karlova v Praze (CZ)

Prof. Pierre Callé  
Professore presso l'Université de  
Caen Basse Normandie (FR)

Dr. Laura Carpaneto  
Ricercatore presso l'Università di  
Genova (IT)

Dr. Christelle Chalas  
Maître de conférences presso  
l'Université Paris 8 Vincennes -  
Saint-Denis (FR)

Prof. Sandrine Clavel  
Professore presso l'Université de  
Versailles Saint-Quentin-en-  
Yvelines (FR)

Prof. Sabine Corneloup  
Professore presso l'Université de  
Bourgogne (FR)

Dr. Petr Dobiáš  
Univerzita Karlova v Praze (CZ)

Dr. Maria Elena De Maestri  
Ricercatore presso l'Università di  
Genova (IT)

Dr. Marie Fernet  
Avvocato (à la Cour) in Parigi (FR)

Prof. Aleš Galič  
Professore presso l'Univerza v  
Ljubljani (SL)

Dr. Georgina Garriga Suau  
Universidad de Barcelona (ES)

Prof. Rainer Hausmann  
Professore presso l'Universität  
Konstanz (DE)

Prof. Fabienne Jault-Seseke  
Professore presso l'Université de  
Versailles St. Quentin-en-Yvelines  
(FR)

Dr. Natalie Joubert  
Maître de conférences presso  
l'Université de Bourgogne (FR)

Dr. Jan-Ger Knot  
Rijksuniversiteit Groningen (NL)

Dr. Jerca Kramberger Škerl  
Univerza v Ljubljani (SL)

Dr. Andrea La Mattina  
Avvocato in Genova (IT)

Prof. Peter G. Mayr  
Professore presso l'Universität  
Innsbruck (AT)

Dr. Paola Nabet  
Maître de conférences presso  
l'Université de Bourgogne (FR)

Prof. Gábor Péter Palásti  
Professore presso la Eötvös Loránd  
Tudományegyetem (HU)

Prof. Monika Pauknerová  
Professore presso l'Univerzita  
Karlova v Praze (CZ)

Dr. Francesco Pesce  
Assegnista di ricerca presso  
l'Università di Genova (IT)

Neža Pogorelčnik  
Univerza v Ljubljani (SL)

Prof. Ilaria Queirolo  
Professore presso l'Università di  
Genova (IT)

Dr. Francesca Ragno  
Ricercatore presso l'Università di  
Verona (IT)

Prof. Benjamin Rémy  
Professore presso l'Université de  
Poitiers (FR)

Maša Savič  
Univerza v Ljubljani (SL)

Prof. Andreas Schwartz  
Professore presso l'Universität  
Innsbruck (AT)

Dr. Thomas Simons  
Avvocato in Monaco di Baviera  
(DE)

Dr. Pier Franco Soleti  
Avvocato in Genova (IT)

Dr. Christoph Spegele  
Dottore di ricerca dell'Universität  
Konstanz (DE)

Me Monique Stengel  
Avvocato (à la Cour) in Parigi (FR)

Prof. Miguel Teixeira de Sousa  
Professore presso l'Universidade de  
Lisboa (PT)

Prof. Mathijs ten Wolde  
Professore presso la  
Rijksuniversiteit Groningen (NL)

Prof. Édouard Treppoz  
Professore presso l'Université Jean  
Moulin Lyon 3 (FR)

Prof. Dimitrios Tsirikas  
Professore presso la National and  
Kapodistrian University of Athens  
(GR)

Prof. Matthias Wellér  
Professore presso la EBS  
Universität für Wirtschaft und  
Recht (DE)

Prof. Markus Würdinger  
Professore presso l'Universität des  
Saarlandes (DE)

## Commentario unalex

Diritto del processo civile internazionale

# Regolamento «Bruxelles I» Commento al Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di Lugano

*a cura di*

Thomas Simons e Rainer Hausmann

*commentato da*

Christoph Althammer, Alegría Borrás, Laura Carpaneto, Sabine Corneloup,  
Maria Elena De Maestri, Aleš Galič, Rainer Hausmann, Fabienne Jault-Seseke,  
Natalie Joubert, Jan-Ger Knot, Andrea La Mattina, Peter G. Mayr,  
Francesco Pesce, Ilaria Queirolo, Francesca Ragno, Andreas Schwartz,  
Thomas Simons, Pier Franco Soleti, Miguel Teixeira de Sousa,  
Dimitrios Tsirikas, Mathijs H. ten Wolde, Markus Würdinger

edizione in lingua italiana

*a cura di*

Ilaria Queirolo

2012

La giurisprudenza europea citata nel commentario è disponibile nel sistema unalex

[www.unalex.eu](http://www.unalex.eu)

IPR Verlag

## Versione italiana

Introduzione generale: Rainer Hausmann · Ilaria Queirolo  
Art. 1: Rainer Hausmann · Laura Carpaneto  
Osservazioni preliminari capo II sezione 1, artt. 2 - 4: Rainer Hausmann · Laura Carpaneto  
Osservazioni preliminari capo II sezione 2: Rainer Hausmann  
Art. 5 n. 1: Fabienne Jault-Seseke · Andrea La Mattina  
Art. 5 n. 2: Rainer Hausmann · Francesca Ragno  
Art. 5 n. 3 - 7: Mathijs ten Wolde/Jan-Ger Knot · Francesca Ragno  
Art. 6: Sabine Corneloup · Francesca Ragno  
Art. 7: Sabine Corneloup · Francesca Ragno  
Osservazioni preliminari capo II sezione 3, artt. 8 - 14: Peter G. Mayr · Francesco Pesce  
Osservazioni preliminari capo II sezione 4, art. 15: Andreas Schwartze · Francesco Pesce  
Art. 16 - 17: Aleš Galič · Francesco Pesce  
Osservazioni preliminari capo II sezione 5, artt. 18 - 21: Thomas Simons · Francesco Pesce  
Osservazioni preliminari capo II sezione 6, art. 22: Alegría Borrás · Ilaria Queirolo  
Osservazioni preliminari capo II sezione 7: Ilaria Queirolo  
Art. 23: Rainer Hausmann · Ilaria Queirolo  
Art. 24: Ilaria Queirolo  
Osservazioni preliminari capo II sezione 8, artt. 25-26: Peter G. Mayr · Ilaria Queirolo  
Osservazioni preliminari capo II sezione 9: Thomas Simons  
Art. 27: Thomas Simons · Laura Carpaneto  
Art. 28: Sabine Corneloup · Laura Carpaneto  
Art. 29 - 30: Thomas Simons · Laura Carpaneto  
Osservazioni preliminari capo II sezione 10, art. 31: Dimitrios Tsirikas · Laura Carpaneto  
Osservazioni preliminari capo III, art. 32: Andreas Schwartze · Pier Franco Soleti  
Osservazioni preliminari capo III sezione 1, artt. 33 - 34: Miguel Teixeira de Sousa · Pier Franco Soleti  
Artt. 35 - 37: Natalie Joubert · Pier Franco Soleti  
Osservazioni preliminari capo III sezione 2, artt. 38 - 47: Christoph Althammer · Andrea La Mattina  
Artt. 48 - 52: Markus Würdinger · Andrea La Mattina  
Osservazioni preliminari capo III sezione 3, artt. 53 - 56: Markus Würdinger · Pier Franco Soleti  
Artt. 57 - 58: Mathijs ten Wolde/Jan-Ger Knot · Pier Franco Soleti  
Artt. 59 - 65: Mathijs ten Wolde/Jan-Ger Knot · Maria Elena De Maestri  
Artt. 66 - 72: Alegría Borrás · Maria Elena De Maestri  
Artt. 73 - 76: Rainer Hausmann · Maria Elena De Maestri

La Deutsche Nationalbibliothek registra questa pubblicazione nella Deutsche Nationalbibliografie; dettagliati dati bibliografici sono disponibili in internet in <http://dnb.dnb.de>.

ISBN 978-3-929942-15-6

© 2012 IPR Verlag GmbH, Monaco di Baviera

Questo libro, e tutte le sue parti, nonché il sistema unalex, accessibile in Internet all'indirizzo [www.unalex.eu](http://www.unalex.eu), è protetto dai diritti d'autore. Qualsiasi impiego oltre i limiti definiti dalla legge sul diritto d'autore senza autorizzazione della casa editrice è vietato e penalmente perseguibile. Ciò vale in particolare per qualsiasi riproduzione, anche mediante microfilm, adattamento, traduzione, nonché per l'archiviazione e l'elaborazione di contenuti in banche dati o altri mezzi e sistemi elettronici.

Stampa e rilegatura della C.H. Beck'schen Buchdruckerei Nördlingen  
stampato su carta acida e durevole  
(fabbricata con cellulosa sbiancata senza cloro)

Stampato in Germania

## Premessa all'edizione italiana

Accolgo con grande piacere l'invito, rivoltomi dagli amici Curatori, a presentare un'opera che non ha precedenti nell'ambito del panorama italiano.

Il commentario *unalex* si caratterizza, infatti, per la capacità di analizzare, dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, un testo di fondamentale importanza, quale quello del Regolamento 44/2001, dando contestualmente atto delle modifiche in corso di approvazione.

In particolare, l'apporto dottrinario viene fornito da un duplice punto di vista: da un lato gli Autori prendono in considerazione la dottrina europea nel suo complesso, sganciandosi da una visione prettamente nazionale delle problematiche affrontate; dall'altro essi stessi sono stati scelti proprio in un'ottica tesa a privilegiare la più ampia rappresentatività qualitativa e geografica degli studiosi della materia. Al *commento base* è stata affiancata un'importante opera di revisione da parte di autori italiani, che hanno proceduto a "calare" il commentario all'interno della realtà giuridica italiana.

Per quanto concerne l'approccio casistico, l'opera adotta una concezione del tutto innovativa nel momento in cui si collega alla banca dati *unalex*, capace di raccogliere non solo la giurisprudenza europea (Corte di giustizia e Tribunale) ma anche le più significative decisioni provenienti dagli Stati membri dell'Unione. Questo consente di analizzare i problemi ancora aperti in un'ottica transnazionale e, contestualmente, di riapprocciare quelli già risolti a livello europeo in un'ottica nuova, laddove ne sussistano i presupposti.

Il Commentario, infine, presenta una struttura di analisi articolo per articolo che ne rende facile ed immediato l'utilizzo anche nella prospettiva di consentirne la fruizione a diversi livelli, da quello della realtà accademica da cui, per la maggior parte, proviene, a quello degli operatori del diritto, che sempre più di frequente si trovano (e si troveranno) a dover padroneggiare le norme del diritto processuale civile europeo innanzi alla quotidianità giudiziaria delle corti di tutti i Paesi membri dell'Unione.

Genova, luglio 2012

Sergio M. Carbone

7. La proposta di riforma

- 15 La proposta della Commissione di riforma del Regolamento «Bruxelles I» (cfr. Introduzione art. 38 e segg., punto 7 e seg.) prevede, al suo art. 44, par. 1, che il convenuto, il quale abbia presentato una domanda di riesame della decisione del giudice dello Stato d'origine ai sensi dell'art. 45 o un'istanza ai sensi dell'art. 46, possa altresì chiedere all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione di limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari (cfr. anche commento art. 46, punto 17). Una siffatta limitazione nel caso di «ricorso» non costituisce dunque più la regola, ma deve essere chiesta separatamente.

Articolo 48

1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.

Sommario

|  | punto |   | punto |
|--|-------|---|-------|
| 1. Dichiarazione di esecutività parziale rilasciata d'ufficio..... | 2     | 2. Dichiarazione di esecutività parziale rilasciata su istanza di parte ..... | 3     |

- 1 L'art. 48 disciplina la dichiarazione di esecutività parziale (*exequatur* parziale) in riferimento a due diversi casi<sup>1</sup>: il par. 1 concerne il caso in cui solo in relazione a singoli capi della domanda sussistano i requisiti per una dichiarazione di esecutività<sup>2</sup>. In base al par. 2, l'istante può chiedere l'*exequatur* solo per una parte dell'oggetto della condanna. Mentre ai sensi del par. 1 dell'art. 48, la dichiarazione di esecutività parziale deve essere rilasciata d'ufficio, il par. 2 di tale disposizione presuppone un'istanza del creditore esecutivo.

1. Dichiarazione di esecutività parziale rilasciata d'ufficio

- 2 L'art. 48, par. 1, concerne la dichiarazione di esecutività parziale rilasciata d'ufficio e fissa al riguardo due condizioni: in primo luogo, il giudice dello Stato d'origine deve avere statuito «su vari capi della domanda». La nozione di capo deve essere interpretata dal punto di vista processuale, nel senso di oggetto della controversia. Depone in tal senso la terminologia parallelamente impiegata nell'art. 27<sup>3</sup>. Il giudice dello Stato richiesto deve pertanto decidere in maniera indipendente per ciascun capo se sussistano i requisiti per la dichiarazione di esecutività. In secondo lu-

<sup>1</sup> Relazione *Jenard*, GUCE C 59 del 05.03.1979, 53 = *unalex MAT-1*.

<sup>2</sup> OLG Karlsruhe (DE) 04.06.1976, *unalex DE-435*; OLG Karlsruhe (DE) 19.05.1994, *unalex DE-269*.

<sup>3</sup> *Mankowski in Rauscher* (2006), art. 48, punto. 1.

go, è necessario che la dichiarazione di esecutività non possa essere rilasciata per tutti i capi della domanda. Ciò avviene, ad esempio, qualora singoli capi non rientrino nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del Regolamento<sup>4</sup>.

In presenza dei summenzionati presupposti, il giudice o l'autorità competente dello Stato richiesto deve rilasciare la dichiarazione di esecutività parziale; non vi è alcun margine di discrezionalità.

2. Dichiarazione di esecutività parziale rilasciata su istanza di parte

L'art. 48, par. 2, consente al richiedente di realizzare già con la sua istanza un «frazionamento»<sup>3</sup> dei capi della decisione da dichiarare esecutiva, laddove ciò sia oggettivamente possibile («kein Alles oder Nichts-Prinzip»), senza dover addurre specifiche motivazioni in merito<sup>5</sup>. Così, egli può, ad esempio, chiedere un'esecutività parziale in quanto tale decisione ha ad oggetto la condanna a pagamenti eseguiti in parte dopo la pronuncia della decisione stessa<sup>6</sup>. La richiesta di un *exequatur* parziale può altresì essere motivata dall'esigenza di contenere i costi<sup>7</sup>.

Le dichiarazioni di esecutività parziale sono dunque possibili non solo - come nel caso del par. 1 - per il fatto che la decisione contenga *più di una* statuizione, ma anche perché la decisione, pur contenendo un'unica statuizione, possa essere idealmente «frazionata quantitativamente». Ciò acquista significato pratico, ad esempio, nel caso di diritti al risarcimento dei danni eccedenti, nello Stato richiesto, ogni misura accettabile<sup>8</sup>, in relazione ai quali l'importo è talmente alto che esso, oltre un certo limite, viola l'ordine pubblico di suddetto Stato<sup>9</sup>. Su istanza di parte, è consentita una separazione della parte inammissibile<sup>10</sup>.

Il giudice dell'*exequatur* è vincolato all'istanza del creditore esecutivo e non può pronunciare *ultra petita*<sup>11</sup>. Qualora il giudice non si accorga che è stata presentata un'istanza di esecutività parziale, la dichiarazione di esecutività *ad abundantiam* è comunque efficace. È controverso se, oltre alla parte contro cui è chiesta l'esecuzione, anche il richiedente possa eccepire il vizio mediante ricorso (artt. 43, par. 5, 44)<sup>12</sup>. A favore di tale soluzione depone la circostanza che anche il creditore subisce un pregiudizio, in quanto la dichiarazione non corrisponde alla sua istanza e l'art. 48, par. 2 è stato quindi violato<sup>13</sup>.

<sup>4</sup> *Kropholler* (2005), art. 48, punto 1; *Carbonè* (2009), 238.

<sup>5</sup> *Mankowski in Rauscher* (2006), art. 48, punto. 4.

<sup>6</sup> Relazione *Jenard*, GUCE C 59 del 05.03.1979, 53 = *unalex MAT-1*; *Romano in Bonomi* (2009), 186.

<sup>7</sup> *Geimer/Schütze* (2010), art. 48, punto 5; *Rauscher/Mankowski*, art. 48, punto 5; *MünchKomm/Gottwald* (2008), art. 48, punto 2.

<sup>8</sup> *Schlösser* (2009), art. 49, punto 1.

<sup>9</sup> *Mankowski in Rauscher* (2006), art. 48, punto 2.

<sup>10</sup> High Court (UK) 28.02.2003 - *Lewis v Eliades*, *unalex UK-204*.

<sup>11</sup> *Geimer/Schütze* (2010), art. 48, punto 5.

<sup>12</sup> *Mankowski in Rauscher* (2006), art. 48, punto 7; contra *Geimer/Schütze* (2010), art. 48, punto. 5.

<sup>13</sup> *Mankowski in Rauscher* (2006), art. 48, punto 7.

- 6 Qualora il richiedente non sia sicuro se un singolo capo verrà dichiarato esecutivo, è consigliabile presentare in via subordinata un'istanza di esecutività parziale<sup>14</sup>. Nel dubbio, qualora, contrariamente a quanto chiesto espressamente, non possa essere concessa la dichiarazione di esecutività in relazione a tutti i capi, si deve presumere che il richiedente abbia (implicitamente) richiesto anche una dichiarazione di esecutività parziale<sup>15</sup>.

Articolo 49

Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.

Sommario

|                                      | punto |   | punto |
|--------------------------------------|-------|---|-------|
| 1. Obiettivo della disposizione..... | 1     | 3. Possibilità di scelta del richiedente..... | 5     |
| 2. Ambito di applicazione.....       | 3     | 4. De lege ferenda.....                       | 7     |

1. Obiettivo della disposizione

- 1 L'art. 49 concerne l'esecutività delle decisioni straniere (art. 32) che applicano una penalità. Il convenuto è stato condannato nello Stato membro di origine a compiere una prestazione individuale e simultaneamente a pagare una somma di denaro per il caso di mancata esecuzione della prestazione<sup>1</sup>. Tali decisioni sono esecutive nello Stato membro richiesto solo qualora il giudice dello Stato di origine abbia fissato definitivamente l'ammontare della penalità, ossia abbia indicato esso stesso l'importo complessivo della medesima<sup>2</sup>. Non è ad esempio sufficiente che la somma risultante dalla decisione sia calcolabile sulla base del numero delle violazioni indicato dal richiedente<sup>3</sup>.
- 2 L'art. 49 consente l'esecuzione transfrontaliera delle penalità, ma contiene al contempo anche una limitazione dell'art. 38: vengono infatti previsti requisiti supplementari inerenti la determinatezza della decisione resa nello Stato d'origine<sup>4</sup>. La ragione di tale regola risiede nel fatto che in alcuni Stati la penalità viene in un primo momento solo comminata (*astreinte* nel diritto france-

<sup>14</sup> Kropholler (2005), art. 48, punto 2.

<sup>15</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 48, punto 4a.

<sup>1</sup> Relazione Schlosser, GUCE C 59 del 05.03.1979, 132 = *unalex MAT-2*.

<sup>2</sup> Relazione Jenard, GUCE C 59 del 05.03.1979, 54 = *unalex MAT-1*; Cour d'appel Versailles (FR) 29.06.2000, *unalex FR-9*; Tribunal civil Arlon (BE) 27.12.1996, *unalex BE-84*.

<sup>3</sup> Bundesgericht (CH) 18.03.2004, *unalex CH-79*; OLG Köln (DE) 17.03.2004, *unalex DE-342*; Kropholler (2005), art. 49, punto 1.

<sup>4</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 49, punto 1.

se<sup>5</sup>, *dwangsom* nel diritto degli Stati del Benelux). La condanna deve seguire separatamente in caso di contravvenzione e non raggiunge quasi mai il valore della somma comminata<sup>6</sup>. Solo al momento della fissazione definitiva viene preso in considerazione il grado individuale di punibilità dell'inadempimento ovvero della contravvenzione<sup>7</sup>. L'art. 49 mira pertanto ad ottenere che il giudice dello Stato d'origine fissi esso stesso l'ammontare della penalità. Il giudice dello Stato richiesto non può né riformare il titolo originario né integrarlo fissando definitivamente tale ammontare<sup>8</sup>. È irrilevante se la fissazione definitiva avvenga subito nella sentenza di condanna oppure successivamente<sup>9</sup>. Diversamente che nel diritto francese, il quale, dopo la comminazione dell'*astreinte*, ne esige la fissazione definitiva<sup>10</sup> al fine di consentire la costituzione di un titolo esecutivo, nel diritto degli Stati del Benelux ciò non è necessario, in quanto già la comminazione vale come fissazione definitiva<sup>11</sup>.

2. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione dell'art. 49 non è limitato alle decisioni che impongono un pagamento periodico sotto forma di una penalità<sup>12</sup>. Il testo inglese, che parla di «*a periodic payment by way of a penalty*», è troppo ristretto e quindi non corretto<sup>13</sup>. Da un lato, tale limitazione è assente nelle altre versioni linguistiche; dall'altro, essa non trova sostegno nei lavori preparatori<sup>14</sup>.

È controverso se l'art. 49 sia applicabile anche quando la penalità non viene destinata al creditore esecutivo (come in Francia o negli Stati del Benelux) bensì alle casse dello Stato (come nel caso di Germania, Austria ed Inghilterra)<sup>15</sup>. Secondo un'opinione sostenuta in dottrina, è esclusa un'esecuzione transfrontaliera delle penalità che vanno a vantaggio del fisco<sup>16</sup>. Depone in tale senso l'art. 1, par. 1, ai sensi del quale il regolamento è applicabile solo alla materia civile e commerciale. A favore di un'estensione a tutte le varianti della penalità depone invece, da un lato, la lettera dell'art. 49<sup>17</sup>. Dall'altro, considerazioni di tipo funzionale<sup>18</sup>. Solo il carattere sanzionatorio nei confronti della persona contro cui viene chiesta l'esecuzione deve essere decisivo<sup>19</sup>. Una libera circolazione delle sentenze può realizzarsi nella misura più ampia possibile solo se, in rela-

<sup>5</sup> Cour de cassation (FR) 06.11.2008, *unalex FR-1013*.

<sup>6</sup> Relazione Schlosser, GUCE C 59 del 05.03.1979, 132 = *unalex MAT-2*; Hess in Hess/Pfeiffer/Schlosser (2008), punto 541 = *unalex MAT-13*.

<sup>7</sup> Hof Amsterdam (NL) 27.02.1992, *unalex NL-165*; MünchKomm/Gottwald (2008), art. 49, punto 1.

<sup>8</sup> Cour d'appel Colmar (FR) 23.01.2006, *unalex FR-402*; Geimer/Schütze (2010), art. 49, punto 1.

<sup>9</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 49, punto 2.

<sup>10</sup> Cour d'appel Douai (FR) 06.02.2003, *unalex FR-207*.

<sup>11</sup> OLG Oldenburg (DE) 22.07.2003, *unalex DE-522*.

<sup>12</sup> OLG Köln (DE) 17.03.2004, *unalex DE-342*.

<sup>13</sup> Schlosser (2009), art. 49, punto 1; MünchKomm/Gottwald (2008), art. 49, punto 3.

<sup>14</sup> Pålsson in Magnus/Mankowski (2007), art. 49, punto 3; Mankowski in Rauscher (2006), art. 49, punto 4a.

<sup>15</sup> Relazione Schlosser, GUCE C 59 del 05.03.1979, 132 = *unalex MAT-2*; Romano in Bonomi (2009), 187.

<sup>16</sup> Hess (2010), § 6, punto 219.

<sup>17</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 49, punto 4.

<sup>18</sup> Kropholler (2005), art. 49, punto 1.

<sup>19</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 49, punto 3.

zione all'esecutività, il beneficiario della penalità non rileva. L'art. 49 deve essere interpretato in maniera uniforme a livello europeo <sup>20</sup> e costituisce una prescrizione a carattere generale <sup>21</sup>. Nell'art. 49 rientra pertanto anche una disposizione come quella vigente in Portogallo, la quale prevede una divisione a metà fra creditore e Stato <sup>22</sup>.

In Italia rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione in esame i provvedimenti di cui all'art. 614 *bis* c.p.c., con i quali il giudice stabilisce la somma di denaro dovuta dal debitore esecutato nei casi in cui quest'ultimo si rifiuti di eseguire (o ritardi l'esecuzione di) obblighi di fare infungibili o di non fare.

La giurisprudenza italiana ha inoltre chiarito che la previsione della legge francese di un aumento del tasso di interessi sulla somma da pagare in caso di ritardo nel pagamento da parte del debitore non costituisce «penalità» ai sensi della normativa europea <sup>23</sup>.

3. Possibilità di scelta del richiedente

5 Il richiedente ha la possibilità di scegliere <sup>24</sup>: egli può, da un lato, domandare la dichiarazione di esecutività del titolo avente ad oggetto un obbligo di fare o di non fare e chiedere l'applicazione di un mezzo coercitivo dello Stato membro richiesto. Dall'altro, lo stesso può ottenere una penalità nello Stato membro di origine e successivamente chiedere la dichiarazione di esecutività della relativa decisione nello Stato membro richiesto. L'art. 49 prende in considerazione solo questa seconda alternativa, e non i singoli mezzi coercitivi dello Stato richiesto.

La comminazione di una penalità nello Stato membro di origine non comporta l'inammissibilità di eventuali mezzi coercitivi dello Stato richiesto <sup>25</sup>. Tuttavia, al richiedente non è consentita una doppia esecuzione <sup>26</sup>.

6 Dall'art. 49 si evince che i giudici dello Stato di origine sono internazionalmente competenti ad applicare una penalità e altre misure esecutive fondate su decisioni aventi ad oggetto la condanna ad un obbligo di fare o di non fare, anche qualora la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione debba eseguire tali obblighi all'estero <sup>27</sup>. L'esecuzione forzata rimane pertanto circoscritta al territorio nazionale e non viola la sovranità dello Stato nel cui territorio la parte contro cui l'esecuzione viene richiesta deve tollerare l'azione. Anche qualora suddetta parte debba eseguire all'estero l'obbligo di non fare, siamo comunque in presenza di una coercizione esercitata sul territorio nazionale <sup>28</sup>.

<sup>20</sup> Geimer/Schütze (2010), art. 49, punto 2.

<sup>21</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 49, punto 4.

<sup>22</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 49, punto 3.

<sup>23</sup> Tribunale Bologna (IT) 13.02.1996, *unalex IT-495*.

<sup>24</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 49, punto 7.

<sup>25</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 49, punto 9.

<sup>26</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 49, punto 8.

<sup>27</sup> BGH (DE) 13.08.2009, *unalex DE-1717*; Tribunal civil Liège (BE) 17.09.2003, *unalex BE-4*; Rechtbank Rotterdam (NL) 04.02.1983, *unalex NL-5*.

<sup>28</sup> BGH (DE) 13.08.2009, *unalex DE-1717*.

4. De lege ferenda

La Relazione di Heidelberg prevede due importanti modifiche. In primo luogo la penalità dovrebbe poter essere determinata anche dal giudice dell'*exequatur*. In secondo luogo, il requisito del passaggio in giudicato della decisione straniera dovrebbe venire eliminato <sup>29</sup>.

Articolo 50

L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto.

| Sommario   |       |
|--|-------|
|  | punto |
| 1. Obiettivo della disposizione.....   | 1     |
| 2. Ambito di applicazione.....   | 2     |
| 3. Requisiti.....  | 5     |
| 4. Altre convenzioni internazionali e i rapporti con la Danimarca .....      | 6     |
| 5. Il gratuito patrocinio secondo la legge dello Stato membro richiesto..... | 8     |

1. Obiettivo della disposizione

L'art. 50 attiene al gratuito patrocinio <sup>1</sup>. Qualora l'istante abbia beneficiato nello Stato membro di origine del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, la relativa decisione conserva i suoi effetti anche nello Stato membro richiesto. Egli deve infatti avere diritto ai benefici anche nello Stato membro richiesto (estensione *ipso iure* della decisione di concessione resa nello Stato di origine <sup>2</sup>, efficacia *ex lege*) <sup>3</sup>. Ciò vale con una limitazione e con un'estensione: da un lato, lo Stato membro richiesto deve prevedere il gratuito patrocinio o un'esenzione dalle spese sulla base della sua *lex fori*. La direttiva 2002/8/UE del 27 gennaio 2003 ha apportato un livello minimo di armonizzazione <sup>4</sup>. Dall'altro lato, l'istante deve beneficiare dell'assistenza più favorevole prevista nello Stato richiesto (principio del trattamento della nazione più favorita) <sup>5</sup>.

L'art. 50 mira a impedire che un creditore esecutivo meno abbiente sia obbligato a far precedere l'istanza di esecutività da un procedimento nello Stato richiesto inteso ad ottenere il gratuito

<sup>29</sup> Hess in Studio Hess/Pfeiffer/Schlosser, JLS/C4/2005/03, punti 538 e segg. = *unalex MAT-13*.

<sup>1</sup> Relazione Jenard, GUCE C 59 del 05.03.1979, 54 = *unalex MAT-1*.

<sup>2</sup> Geimer/Schütze (2010), art. 50, punto 3.

<sup>3</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 50, punto 1.

<sup>4</sup> GUCE L 26 del 27.01.2003, 41.

<sup>5</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 50, punto 1.

patrocinio<sup>6</sup>. In assenza di un'efficacia transfrontaliera della decisione di concessione emessa nello Stato d'origine, un creditore esecutivo meno abbiente verrebbe privato del vantaggio di un procedimento veloce e del c.d. «effetto sorpresa»<sup>7</sup>.

## 2. Ambito di applicazione

- 2 Sotto il profilo personale, l'art. 50 si applica solo al richiedente. Per il convenuto vengono in considerazione solo i benefici previsti dalla legge dello Stato membro richiesto<sup>8</sup>.
- 3 L'art. 50 è formulato in maniera più ampia dell'art. 44 della Convenzione di Bruxelles. Tale norma estende il gratuito patrocinio concesso nello Stato di origine ovvero l'esenzione dalle spese a tutti i procedimenti della sezione 2 (artt. 38 e segg.)<sup>9</sup>. L'estensione *ipso iure* dell'assegnazione del gratuito patrocinio nello Stato di origine opera dunque non solo in prima istanza (in tal senso invece l'art. 44 della Convenzione di Bruxelles), bensì anche per i procedimenti di ricorso e per il procedimento con cui l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari, disciplinato dall'art. 47<sup>10</sup>. In forza della disposizione di rinvio di cui all'art. 33, par. 2, l'art. 50 è applicabile anche al procedimento indipendente di riconoscimento.
- 4 L'esecuzione forzata vera e propria non è ricompresa dalla disposizione in oggetto, come si evince dal testo dell'art. 50 («nel procedimento di cui alla presente sezione»)<sup>11</sup>. In relazione alla medesima risulta pertanto rilevante solo la legge dello Stato richiesto, e l'istante deve dunque chiedere il gratuito patrocinio ovvero l'esenzione dalle spese nello Stato richiesto.

## 3. Requisiti

- 5 L'art. 50 disciplina un'estensione automatica dell'efficacia in forza dell'assistenza più favorevole prevista nello Stato membro richiesto. Lo Stato membro richiesto non deve più verificare se il gratuito patrocinio ovvero l'esenzione dalle spese siano stati concessi in modo giustificato<sup>12</sup>. Il richiedente deve limitarsi a produrre l'attestato previsto dall'art. 54, in combinato disposto con l'allegato V<sup>13</sup>. Ai sensi del n. 5 dell'allegato V, devono essere indicati i nomi delle parti che beneficiano del gratuito patrocinio. Nel caso di mancata produzione dell'attestato ex art. 54, il giudice procede ai sensi dell'art. 55, par. 1.

<sup>6</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 50, punto 2.

<sup>7</sup> Relazione Jenard, GUCE C 59 del 05.03.1979, 54 = *unalex MAT-1*.

<sup>8</sup> Geimer/Schütze (2010), art. 50, punto 2.

<sup>9</sup> Romano in Bonomi (2009), 187.

<sup>10</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 50, punto 2.

<sup>11</sup> Diff. Schlosser (2009), art. 50, punto 2.

<sup>12</sup> Högsta domstolen (SE) 23.12.2003, *unalex SE-31*; OLG Düsseldorf (DE) 19.07.1990, *unalex DE-752*.

<sup>13</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 50, punto 3.

## 4. Altre convenzioni internazionali e i rapporti con la Danimarca

Restano impregiudicate le disposizioni previste da altre convenzioni internazionali, disposizioni che risultano pertanto applicabili accanto all'art. 50. Fra queste, ad es., l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari<sup>14</sup> e gli artt. 20 e segg. della Convenzione dell'Aja del 1954 relativa alla procedura civile<sup>15</sup>. L'estensione *ex lege* dell'efficacia di cui all'art. 15 della Convenzione del 1973 ha una portata più ampia di quella prevista dall'art. 50, in quanto concerne «qualsiasi procedura di riconoscimento o di esecuzione», ossia anche l'esecuzione forzata stessa<sup>16</sup>.

Nei rapporti con la Danimarca occorre tenere conto, in relazione all'art. 50, di un'integrazione entrata in vigore, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2007, attraverso l'art. 2, par. 2, lett. c), dell'Accordo del 19 ottobre 2005<sup>17</sup>. L'art. 50, par. 2, così recita:

«Tuttavia, l'istante che chiede l'esecuzione di una decisione resa in Danimarca da un'autorità amministrativa per il rispetto di una decisione inerente agli obblighi alimentari può invocare, nello Stato membro richiesto, i benefici di cui al paragrafo 1, se presenta un'attestazione del ministero danese della Giustizia comprovante che egli adempie le condizioni finanziarie richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese».

## 5. Il gratuito patrocinio secondo la legge dello Stato membro richiesto

L'art. 50 intende migliorare la posizione del richiedente economicamente svantaggiato. La ratio e lo scopo della disposizione impongono pertanto di non escludere la concessione del gratuito patrocinio in base al diritto nazionale dello Stato membro richiesto<sup>18</sup>. Ciò riveste importanza, ad esempio, nel caso in cui le condizioni economiche del richiedente siano peggiorate dopo il processo nello Stato d'origine oppure qualora il gratuito patrocinio sia configurato in maniera più generosa nello Stato richiesto<sup>19</sup>.

In Italia viene in rilievo il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale dispone all'art. 76 che può essere ammesso al patrocinio a spese dello stato «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16».

<sup>14</sup> [http://www.hcch.net/index\\_it.php?act=conventions.listing](http://www.hcch.net/index_it.php?act=conventions.listing).

<sup>15</sup> [http://www.hcch.net/index\\_it.php?act=conventions.listing](http://www.hcch.net/index_it.php?act=conventions.listing); anche Schlosser (2009), art. 50, punto 4; Geimer/Schütze (2010), art. 50, punto 6.

<sup>16</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 50, punto 8.

<sup>17</sup> GUCE L 299 del 16.11.2005, 62.

<sup>18</sup> Kropholler (2005), art. 50, punto 6.

<sup>19</sup> Kropholler (2005), art. 50, punto 6.

Articolo 51

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Sommario

|    |  |   |       |
|----|--|---|-------|
|    | punto  |   | punto |
| 1. | La cauzione nello Stato richiesto .....  | 1 | 3.    |
| 2. | Attuazione del diritto al rimborso delle<br>spese processuali del convenuto..... | 4 | 5     |

1. La cauzione nello Stato richiesto

- 1 L'art. 51 è inteso a realizzare una parità di trattamento processuale dei cittadini e degli stranieri anche in relazione alla cauzione e al deposito<sup>1</sup>. La norma vieta pertanto l'imposizione di una cauzione o di un deposito a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel Paese. Ne consegue, a contrario, che una cauzione o un deposito possono essere imposti per altri motivi<sup>2</sup>. Una disposizione analoga è contenuta già nella Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954. Tuttavia, in tale Convenzione, l'art. 17 esenta dal versamento della cauzione solo i cittadini degli Stati contraenti, che siano domiciliati in uno di essi<sup>3</sup>. L'art. 51 ha invece una portata più ampia, risultando applicabile a prescindere dalla cittadinanza e dal domicilio.
- 2 Nel caso di esecuzione di un titolo alimentare in base alla Convenzione dell'ONU del 20 giugno 1956 per il recupero all'estero dei crediti alimentari<sup>4</sup>, l'esenzione dalle spese dell'avente diritto consegue dall'art. 9, comma 2 di tale Convenzione e non dal Regolamento «Bruxelles I» (si veda allegato n. 3, lett. c)<sup>5</sup>.
- 3 L'art. 51 è norma che riveste valore declaratorio e che risulta ampiamente superata<sup>6</sup>. Il provvedimento che impone una cauzione (*cautio iudicatum solvi*) a carico dei cittadini dell'UE non è infatti compatibile con il diritto primario<sup>7</sup>. Ai sensi dell'art. 18 TFUE (ex art. 12 Trattato CE), è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Tale disposizione riveste tuttavia una rilevanza autonoma nei confronti degli Stati terzi.

<sup>1</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 51, punto 1.

<sup>2</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 51, punto 2; Geimer/Schütze (2010), art. 51, punto 3; MünchKomm/Gottwald (2008), punto 3; Kropholler (2005), art. 51, punto 3.

<sup>3</sup> Relazione Jenard, GUCE C 59 del 05.03.1979, 54 = unalex MAT-1.

<sup>4</sup> BGBl. 1959 II, 149.

<sup>5</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 51, punto 2.

<sup>6</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 51, punto 2.

<sup>7</sup> Geimer/Schütze (2010), art. 51, punto 5.

A questo riguardo, la dottrina italiana ha sottolineato che la disposizione in esame si applica anche ai cittadini di Stati non membri dell'Unione europea<sup>8</sup>.

2. Attuazione del diritto al rimborso delle spese processuali del convenuto

L'art. 51 può dunque comportare degli inconvenienti soprattutto per il convenuto vittorioso, laddove egli debba chiedere la dichiarazione di esecutività del provvedimento sulle spese in uno Stato terzo<sup>9</sup>. Qualora il creditore sia domiciliato nel territorio nazionale, l'attuazione del diritto al rimborso delle spese processuali è senz'altro possibile; qualora invece sia domiciliato in un altro Stato membro, egli deve chiedere l'esecuzione sulla base degli artt. 38 e segg. Nel caso in cui il creditore sia cittadino di uno Stato contraente della Convenzione dell'Aja relativa alla procedura civile e sia ivi domiciliato, il convenuto può ottenere l'esecuzione in base agli artt. 18 e 19 di tale Convenzione (vedi allegato n. 4)<sup>10</sup>. In tutti gli altri casi che esulano dal Regolamento «Bruxelles I» e dall'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali, si applica il diritto nazionale dello Stato straniero<sup>11</sup>; in questo caso, l'attuazione del diritto al rimborso delle spese processuali è peraltro più difficoltoso. L'art. 51 lascia dunque aperto un criticabile vuoto di tutela in questa materia.

3. La cauzione nello Stato di origine

L'art. 51 non riguarda la cauzione nello Stato di origine. Il Regolamento «Bruxelles I» non tratta le questioni concernenti la cauzione dovuta dagli stranieri per le spese processuali o per i danni derivanti dall'esecuzione dinanzi al giudice dello Stato di origine. Ad essi si applica, nel rispettivo Stato membro, la legge di volta in volta applicabile al contratto<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Romano in Bonomi (2009), 187.

<sup>9</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 51, punto 3; Geimer/Schütze (2010), art. 51, punto 7.

<sup>10</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 51, punto 4.

<sup>11</sup> Schlosser (2009), art. 51, punto 2.

<sup>12</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 51, punto 6; Kropholler (2005), art. 51, punto 3.

Articolo 52

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

- 1 La disposizione in oggetto è intesa a ridurre i costi del procedimento legati alla dichiarazione di esecutività di una decisione<sup>1</sup>. Essa corrisponde all'art. III del Protocollo della Convenzione di Bruxelles ovvero all'art. 1 del Protocollo della Convenzione di Lugano<sup>2</sup> e mira ad evitare disparità risultanti dal fatto che, per il rilascio dell'*exequatur*, in alcuni Stati viene riscossa una tassa fissa, in altri Stati, invece, una tassa proporzionale al valore della controversia<sup>3</sup>.
- 2 La norma in questione non vieta in generale l'obbligo di pagamento di diritti o tasse nel procedimento relativo al rilascio della dichiarazione di esecutività, bensì unicamente la riscossione di diritti o tasse proporzionali al valore della controversia. Le imposte fisse possono invece essere riscosse<sup>4</sup>, rappresentando, per così dire, la remunerazione dei servizi resi alle parti<sup>5</sup>.
- 3 L'art. 52 si riferisce inoltre solo alle tasse giudiziarie, ma non agli onorari degli avvocati<sup>6</sup>. Tali onorari possono essere configurati, nel diritto nazionale, anche in proporzione al valore della controversia.
- 4 Nella questione concernente le spese è dunque certamente rimasta una lacuna nel diritto comparato europeo<sup>7</sup>. Alcuni creditori di piccoli o medi crediti non vogliono correre il rischio di non ottenere il rimborso delle spese. Il Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità<sup>8</sup> intende rimediare a tale situazione. In base all'art. 16 di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le spese processuali. Tra queste rientrano le spese dovute al fatto che la controparte si è dovuta fare rappresentare in giudizio da un avvocato o da altro patrocinante. Tuttavia, il giudice non riconosce alla parte vittoriosa il rimborso delle spese, se esse non erano necessarie o se non presentano alcun collegamento con la domanda.

Con riferimento all'ordinamento italiano, per effetto della disposizione in esame il procedimento di *exequatur* non sconta il pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

<sup>1</sup> V. la motivazione della proposta della Commissione: COM(1999), 348 def., 26 = *unalex MAT-18*.

<sup>2</sup> MünchKomm/Gottwald (2008), art. 52, punto 1.

<sup>3</sup> Relazione Jenard GUCE C 59 del 05.03.1979, 63 = *unalex MAT-1*.

<sup>4</sup> Mankowski in Rauscher (2006), art. 52, punto 2.

<sup>5</sup> Relazione Jenard GUCE C 59 del 05.03.1979, 63 = *unalex MAT-1*.

<sup>6</sup> Relazione Jenard GUCE C 59 del 05.03.1979, 63 = *unalex MAT-1*.

<sup>7</sup> Kropholler (2005), art. 52, punto 1.

<sup>8</sup> GUCE L 199 del 31.07.2007, 1.

Sezione 3. Disposizioni comuni

Osservazioni preliminari

Bibliografia artt. 53 - 56:

*Gaudemet-Tallon*, Exequatur : La preuve de la signification de la décision peut être apportée lors de la procédure de recours, Rev. crit. d.i.p. 1996, 506; *Kropholler*, Europäisches Zivilprozessrecht, 8<sup>e</sup> ed. (2005); *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 3<sup>e</sup> ed. (2008); *Rauscher (a cura di)*, Europäisches Zivilprozessrecht, vol. I Brüssel I-VO, 3<sup>e</sup> ed. (2004).

In chiusura del Capo III del regolamento rubricato «Riconoscimento ed esecuzione» è inserita la sezione 3, contenente «Disposizioni comuni», appunto, sia al riconoscimento che all'esecuzione delle decisioni emesse nello spazio giudiziario europeo (artt. 53-56). Esse costituiscono, per così dire, la parte generale del Capo III, di talché la loro collocazione ideale sarebbe stata la parte introduttiva di tale Capo, subito dopo l'art. 32<sup>1</sup>. Tali disposizioni disciplinano i requisiti formali inerenti al procedimento<sup>2</sup> ed alle prove documentali che devono essere prodotte dalla parte che fa valere il riconoscimento di una decisione o che ne chiede l'esecuzione<sup>3</sup>. La nozione di «decisione» è definita, sotto il profilo giuridico, nell'art. 32. Gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie non rientrano in tale definizione. Le disposizioni comuni di cui agli artt. 53-56 si applicano tuttavia, *mutatis mutandis*, anche ad essi (v. art. 57, par. 4, prima frase 1, art. 58, prima frase).

Gli artt. 53 e 54 chiariscono che, a fini probatori, è sufficiente la produzione dei documenti ivi menzionati. Ciò non comporta tuttavia l'esclusione di altri mezzi di prova. L'istante può dimostrare l'esistenza della decisione resa nello Stato di origine o i fatti di cui all'allegato V anche a mezzo di prova testimoniale<sup>4</sup>.

In linea di principio, la parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività, deve produrre, oltre ad una copia della decisione (art. 53), solo l'attestato di cui all'art. 54, compilato dall'autorità competente dello Stato d'origine in conformità al formulario contenuto nell'allegato V al regolamento. L'art. 55, par. 1, prevede delle eccezioni per il caso di mancata produzione dell'attestato di cui all'art. 54. Il giudice dell'esecuzione può inoltre, ai sensi dell'art. 55, par. 2, esigere una traduzione autenticata dei documenti. Ai sensi dell'art. 56 i documenti non necessitano di alcuna legalizzazione o di altra formalità analoga alla legalizzazione; si rinuncia, in tal modo, alla prova dell'autenticità.

<sup>1</sup> *Staudinger* in Rauscher (2006), art. 53, punto 1: «systemwidrig».

<sup>2</sup> *Kropholler* (2005), art. 53, punto 1.

<sup>3</sup> Relazione Jenard, GUCE C 59 del 05.03.1979, 54 = *unalex MAT-1*; MünchKomm/Gottwald (2008), art. 53, punto 1.

<sup>4</sup> *Geimer/Schütze* (2010), art. 53, punto 2.